

**Trasporti
Napoli, utenti
e mezzi aumentano**

FELICE LAUDADIO

A PAGINA 3

**Fisco
Niente rifiuti
niente Tarsu**

A PAGINA 3

**L'intervento
Riforma-stralcio
da approvare subito**

CESARE CAVA

A PAGINA 4

**Sport per tutti
Anziani: il valore
dell'attività fisica**

LUIGI MARIUCCI

A PAGINA 4

Quotidiano
di politica,
economia
e cultura

SUPPLEMENTO DE L'UNITÀ
ANNO 2 - NUMERO 28
GIOVEDÌ 13 LUGLIO 2000



Autonomie

FEDERALISMO ED ENTI LOCALI: ISTRUZIONI PER L'USO

L'Unità



Il contratto siglato nei giorni scorsi riguarda tutti i dipendenti delle Regioni e delle Autonomie locali.

Il contratto appena siglato per il comparto Regioni e Autonomie locali raccoglie 53 articoli e affronta tutte le materie di privatizzazione del rapporto di lavoro dal capitolo delle flessibilità, alle cause di sospensione del rapporto con particolare riguardo al diritto ai congedi per malattia, alle assenze per il diritto allo studio, alle novità introdotte dalla legge sui congedi parentali fino alla definizione delle voci del TFR e alla mensa. Nei sette "titoli" che compongono l'articolo sono regolamentate materie importanti quali le mansioni superiori, il lavoro su turni, festivo, straordinario e la banca delle ore, le indennità di disagio e rischio, la trasferta, insomma, tutti i diritti e doveri dei lavoratori del comparto.

Inoltre il contratto ridefinisce l'assetto classificatorio della polizia municipale e locale ricollocando nel nuovo profilo di specialisti gli addetti al coordinamento e controllo con particolari requisiti evitando sia l'appiattimento con gli agenti, figura di primo accesso della polizia, sia una non corrispondenza con i modelli organizzativi adottati dagli Enti.

Infine il contratto dimostra la capacità di mantenere la sua unità cogliendo le specificità e le differenze determinate dalla tipologia del lavoro. Per il personale insegnante ed educativo delle scuole e degli asili nido la soluzione di collegare l'orario di lavoro con le tipologie di attività e con gli standard di qualità del servizio ha reso possibile, finalmente, l'introduzione di norme speciali che evitano una prassi di sottovalutazione della professionalità e utilizzo a dir poco improprio di questo personale.

Gli articoli pubblicati in questo numero di «Autonomie» (nella pagina seguente, ndr) affrontano e disciplinano in modo esaustivo quanto il decreto 29/93 e le leggi del cosiddetto Pacchetto Treu (dal telelavoro al decreto 61) hanno individuato come modalità di rapporti di lavoro.

Nel comparto Autonomie locali il ricorso a forme di lavoro flessibile più o meno concordate è in grande aumento con un preoccupante utilizzo di collaborazioni continue e coordinate che superano ormai i 30.000 lavoratori e sono utilizzate per le attività istituzionali e un altrettanto preoccupante ricorso all'uso di personale di cooperative o di volontariato in forme sostitutive del personale dipendente.

Per questo, la premessa sulle forme flessibili di rapporti di lavoro oltre a definire la sperimentabilità, elemento importante per il monitoraggio del loro utilizzo e per le eventuali correzioni necessarie, finalizza la loro introduzione al superamento di queste

L'intesa

*In 53 articoli tutte le materie di privatizzazione del rapporto di lavoro. Introdotto in via sperimentale il telelavoro
Regolamentati le assunzioni e i passaggi al tempo parziale*

Anche nel pubblico impiego flessibili per contratto

PATRIZIA DI BERTO - Comparto Autonomie locali FP-CGIL nazionale

situazioni al limite della legalità. L'introduzione sperimentale del telelavoro può divenire uno strumento per dare risposte ad innumerevoli esigenze, da quelle legate al problema della mobilità individuale a quelle collegabili all'economicità di una organizzazione "virtuale" del lavoro.

Nell'amministrazione pubblica le tecnologie dell'informazione e della telecomunicazione possono consentire di offrire soluzioni con rapporto risultati/costi molto favorevoli garantendo, come definisce il contratto, tutele e regole del lavoro dipendente.

Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo, conosciuto come "lavoro interinale", rappresenta uno strumento di grande flessibilità che coniuga l'esigenza degli Enti di intercettare rapidamente l'offerta di lavoro per sopperire a carenze temporanee di personale con la necessità di garantire livelli di qualità dei servizi altrimenti

scaricati sul personale in servizio. Inoltre questa modalità di assunzione rappresenta una occasione di lavoro altrimenti negata che costituisce anche una possibilità di incremento di esperienza da utilizzare nel mondo del lavoro. Il contratto garantisce tutti i diritti economici e normativi compatibili con la natura temporanea del rapporto stesso, ne limita l'utilizzo al 7% mensile escludendo, oltre ai profili a più esiguo contenuto professionale, le professionalità con contenuti di particolare responsabilità e rappresentanza dell'Ente.

L'articolo 3 del contratto riguarda i contratti di formazione lavoro. La specificità della natura pubblica degli Enti ha consentito di elaborare una normativa che, pur prevedendo sia i contratti per la professionalità elevata (24 mesi) sia quelli di inserimento lavorativo (12 mesi), esclude qualsiasi forma di sotto inquadramento o pena-

lizzazione economica di questi lavoratori. Conformemente al settore privato è prevista a carico degli Enti la formazione in orario di lavoro prevedendo una sua finalizzazione particolare per le figure della vigilanza e la trasformazione del contratto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Per rendere tale obiettivo esigibile, il contratto prevede il divieto di attivare ulteriori contratti di formazione lavoro qualora non siano confermati almeno il 60% nei due anni precedenti. Infine gli articoli 4, 5 e 6 disciplinano il rapporto di lavoro a tempo parziale. La nuova normativa del lavoro a tempo parziale (decreto 61/2000) e l'indirizzo contenuto nella legge finanziaria e confermato come impegno nel patto di stabilità dalle Regioni per l'utilizzo di assunzioni a tempo parziale hanno imposto una regolamentazione dell'istituto orientata al part-time di nuova assunzione

oltre che a quello di trasformazione. Va riferita soprattutto alle nuove assunzioni a tempo parziale la richiesta, sempre soggetta ad accettazione del lavoratore, dell'attività aggiuntiva o straordinaria. Sono stati confermati i limiti di legge e fissata una maggioranza del 15%. A fronte della possibilità di effettuazione di lavoro aggiuntivo o straordinario è stato previsto l'obbligo di informare le organizzazioni sindacali ogni sei mesi oltre che sul numero e tipologia di rapporti a part time anche sull'eventuale ricorso a tale istituto.

Il contratto ha reputato non utile, per il modello d'organizzazione del lavoro attuato negli Enti, l'inserimento delle clausole elastiche che, conseguentemente, sono vietate; viene, invece, fissato, per la richiesta da parte del lavoratore del consolidamento dell'orario aggiuntivo o straordinario, il periodo di riferimento di 6 mesi.

INFO

Prato integrativo in Provincia

La Provincia di Prato e i sindacati hanno siglato, dopo una contrattazione di appena due mesi, il contratto collettivo integrativo per il 2000, che interesserà 141 dipendenti. Fra i punti chiave del documento la destinazione di risorse consistenti, 690 milioni di cui 158 attinti dal bilancio dell'ente in aggiunta ai 532 previsti dalla legge, alla riorganizzazione e ristrutturazione del personale con l'obiettivo di sviluppare servizi e produttività. A queste risorse si aggiungono ulteriori 120 milioni stanziati in maniera specifica per la formazione professionale interna.

GLI ENTI LOCALI

«Un passo indietro l'uso limitato dell'interinale»



L'articolo 2 delle cd "code contrattuali" contiene la regolamentazione del lavoro interinale. E da evidenziare che tale disciplina riprende il dettato dell'attuale quadro Aran-sindacati per tutte le pubbliche amministrazioni, ma detta anche alcuni significativi elementi di modifica, spesso in direzione di una limitazione degli spazi di flessibilità offerti agli enti locali. Il contratto definisce subito gli ambiti di utilizzazione del lavoro interinale: è un punto su cui l'attenzione si concentra in modo ripetuto e con una serie di interventi netti su una pluralità di versanti.

Non si possono, in primo luogo, coprire in tal modo esigenze di carattere continuativo o periodico, ma ci si deve limitare ai casi delle situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale dell'ente o con altre forme di assunzione. Il contratto, in secondo luogo, ci detta 5 ipotesi di ricorso a questa forma di assunzione

flessibile. Forme che non sono certo da considerare esautive, ma che sono assai significative: temporanea utilizzazione di professionalità non previste nell'ente; presenza di eventi eccezionali e della necessità di garantire gli standard dei servizi, con il tetto di 60 giorni in via ordinaria; di 180 giorni per i servizi assistenziali; punte di attività straordinarie, quali quelle date dalla entrata in vigore di nuove norme di legge; fabbisogni particolari, ad esempio connessi ai sistemi informatici, ai controlli di gestione, alle carte dei servizi; soddisfare specifiche esigenze di supporto tecnico, quali quelle connesse alla prevenzione, all'ambiente di lavoro etc. In terzo luogo viene introdotto un tetto quantitativo invalicabile: non si può dar luogo a rapporti di lavoro interinale per una percentuale, ancorché arrotondata al numero superiore, calcolata su base mensile del 7% dei dipendenti a tempo indeterminato in

servizio. Vengono poi introdotti una serie di limiti riferiti a singole categorie di inquadramento o professionali. Niente lavoro interinale per i profili assegnabili alle categorie A; per il personale educativo e docente degli asili nido e di tutte le scuole. Niente lavoro temporaneo, infine, per i dipendenti che svolgono il proprio lavoro esercitando qualcuna tra le competenze attribuite al sindaco quale ufficiale di governo. Siamo, come si vede con tutta chiarezza, dinanzi ad una precisa scelta contrattuale di limitazione delle possibilità di ricorso a quest'istituto. Esso ha un carattere eccezionale, non può essere utilizzato come una forma ordinaria da parte degli enti locali. L'esclusione per intero di una serie di figure professionali, valga per tutte l'impossibilità di assumere profili assegnabili alla categoria A, la dice peraltro assai lunga e

chiara. Una serie di disposizioni specifiche sono infine dettate a tutela delle condizioni dei lavoratori interinali. Si ricorda la possibilità di farli partecipare a progetti e programmi di produttività sulla base di criteri da definire in sede di contrattazione decentrata; essi hanno ovviamente diritto alla conoscenza di tutte le informazioni in tema di sicurezza sul lavoro. E ad esercitare tutte le attività di tipo sindacale loro offerte dalla legge n. 300/70 (statuto dei lavoratori). Il contratto impegna gli enti locali ad una "tempestiva e preventiva informazione e consultazione" dei soggetti sindacali ed all'appuntamento in loro vantaggio di tutte le informazioni sul rispetto delle regole contrattuali. Da sottolineare che il testo sembra ipotizzare una nuova forma di relazione sindacale ("tempestiva e preventiva...") che non si capisce se si somma alla informativa ed alla concertazione o se le sostituisce. A.B.

L'INTERVISTA

Regione Toscana e "Camera bassa" Pesci: «Noi più federalisti del Nord»

GIULIA CREMA

In questi giorni sembra che il federalismo sia diventata una delle priorità istituzionali. Lei che ne pensa? La domanda è rivolta ad Alessandro Pesci, sindaco di Fiesole e presidente del Consiglio delle Autonomie locali toscane. «Le posizioni espresse dai "governatori" del Nord, Formigoni e Galan in testa, mi pare - dice Pesci - esprimano poco di concreto. All'atto pratico le Regioni del Nord hanno fatto molto poco per riformarsi al loro interno in senso federalista. Soprattutto non hanno costruito niente di importante per portare all'attenzione istituzionale le istanze degli Enti locali. E vero che loro non hanno avuto una riforma lorenese, e in Lombardia i Comuni sono 1.500, ma ciò non toglie che la politica dei presidenti del Nord sia rivolta solo al piano nazionale, senza nessun riguardo per quello locale».

E invece in Toscana che cosa è successo? «Qui si stanno facendo cose serie. Potremmo dire che siamo dei buoni mediani, mentre i presidenti del Nord si considerano dei centravanti, ma non fanno mai gol. Mi riferisco a tutta l'impostazione politica degli amministratori toscani, ma in particolare al Consiglio delle Autonomie locali, l'organismo che presiedo. La nostra esperienza credo rappresenti un laboratorio di grande interesse per tutti coloro che parlano di principio di sussidiarietà come via per la cooperazione fra Regione e Enti locali. Pochi mesi fa il Consiglio regionale ha varato una legge (l.r. 36/2000) che ha raccolto l'esperienza di due anni del nostro lavoro, ha ridefinito i nostri poteri e ha aumentato il peso dei pareri espressi dal Consiglio delle Autonomie locali sugli atti legislativi regionali. È un passo molto importante nella rappresentanza delle istanze degli Enti locali e nel decentramento federalista "dal basso"».

Avete anche avuto nuove elezioni. «Esatto. A poco più di un mese dall'insediamento della nuova giunta regionale abbiamo proceduto alla elezione dei nuovi organismi dirigenti. È stato un processo elettorale che ha coinvolto 287 Comuni, 20 Comunità Montane e 10 Province».

E lei è stato rieletto presidente. Quali sono i suoi programmi? «Dovremo misurarci con l'organizzazione di un efficiente meccanismo di consultazione, che avrà per oggetto, come prevede la legge regionale, il "parere obbligatorio". Per fare questo sarà sempre più indispensabile diventare attivi nella sollecitazione dei pareri. Stiamo anche mettendo a punto strumenti di comunicazione permanente, con sistemi di intranet, ci sarà una pubblicazione sulle attività del Consiglio e un sito internet che dovrà diventare una sorta di "piazza" virtuale per un reale confronto tra le Autonomie locali e forse anche un embrione di portale delle Autonomie toscane».

E come parteciperà il Consiglio delle Autonomie locali al processo di riforma statutaria della Regione? «I nuovi rappresentanti regionali hanno già dichiarato che la riforma dello Statuto dovrà coinvolgere gli Enti locali. In un contesto del genere, il Consiglio delle Autonomie locali diventa lo strumento istituzionale privilegiato, anche se non l'unico, per un confronto continuativo fra Regione e Enti locali. Potremo per esempio pensare e dedicare la previsione di una giunta fra Consiglio regionale e Consiglio delle Autonomie proprio alla riforma dello Statuto. E proponiamo anche che una rappresentanza del Consiglio delle Autonomie possa partecipare in sede permanente ai lavori della Commissione Statuto».

I poteri del Consiglio delle Autonomie devono insomma crescere ancora...

«L'idea è quella di far diventare il Consiglio delle Autonomie locali sempre di più una "Camera bassa" regionale, composta esclusivamente di rappresentanti degli Enti locali. Un organismo che diviene sempre di più soggetto autorevole per esprimere pareri di cui il Consiglio regionale tenga conto nello svolgimento dei propri lavori e nella definizione della legislazione. L'esperienza tedesca dimostra, con la necessità di una maggioranza qualificata per approvare una legge bocciata dal "Bundesrat" e la presenza di un tavolo di composizione delle divergenze, che si può arrivare a contemperare le diverse esigenze: quasi il 100% dei provvedimenti sono stati approvati senza ricorrere a prove di forza. In Toscana possiamo fare lo stesso, se questo principio viene inserito nel nuovo Statuto».

Quali altri compiti potrebbe assumere l'organismo da lei presieduto?

«Il Consiglio delle Autonomie locali, in una ipotesi di ristrutturazione del sistema della finanza locale, potrebbe diventare il luogo in cui vengono definiti i criteri per la perequazione e il riparto delle risorse in sede infraregionale. E potrebbe anche assumere un ruolo di "assistenza" agli Enti locali nelle relazioni istituzionali, ovviamente d'intesa con Anci, Urpt, Unecem e Lega delle Autonomie locali. I rapporti fra Enti locali e Regione non sempre sono semplici e diretti, il Consiglio delle Autonomie locali, direi quasi naturalmente, potrebbe assumere il compito di rappresentare e "difendere" gli Enti locali di fronte alla Regione».

